



**N. 63 Reg. Ordinanze del 06/04/2018
SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- È stato pubblicato il decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 14 agosto 2012 n. 150 recante la "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e successivamente la D.g.r. 06/03/2015 n. X/3233 – PAR, "Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano d'Azione Nazionale".
- Il Piano, in linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del D.Lgs 150/2012, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
 - Promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
 - Proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
 - Tutelare i consumatori;
 - Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
 - Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi;

Visti gli articoli del predetto piano di azione:

- A.5.5 Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade che prevede tra l'altro che è "necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali".
- A.5.6 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili che prevede tra l'altro che "ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente";
- A.5.6.1 Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida che prevede tra l'altro che "in ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:
 - 1) Le aree dove il mezzo chimico è vietato;
 - 2) Le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi".

Ritenuto pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di ottobre, termine del periodo di utilizzo dei prodotti fitosanitari e periodo strettamente necessario ai sensi dell'art. A.5.6 del predetto piano d'azione.

Dato atto che le aree frequentate dalla popolazione includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, superfici verdi in prossimità di strutture sanitarie, aree cimiteriali e spazi verdi ad esse limitrofi, aree tutte probabilmente interessate da interventi di diserbo;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha appaltato l'esecuzione di servizi e lavori attinenti il verde pubblico in cui è previsto il diserbo, alle ditte VIVAI BARRETTA srl, coop soc. IL PONTE, OZANAM soc. coop. di solidarietà, con le modalità previste nel Piano del Verde e nei capitolati speciali d'Appalto;

Dato atto altresì che, per la consistente riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in ambito urbano, è necessaria la fattiva collaborazione dei cittadini che possono attivarsi con interventi manuali o meccanici, sia negli ambiti di proprietà privata, sia negli ambiti pubblici antistanti la propria abitazione, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione Italiana in merito alla sussidiarietà orizzontale;

Visti inoltre:

- l'art. 7 del Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 T.U. Codice della Strada e successive modificazioni;
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e i.;

ORDINA

A) Alle ditte appaltatrici VIVAI BARRETTA SRL, soc. coop. IL PONTE e OZANAM soc. coop. di solidarietà, di eseguire le attività di diserbo sulle aree pubbliche, con le modalità previste dal Piano del Verde, dai rispettivi Capitolati d'Appalto e contratti e secondo le prescrizioni seguenti:

- 1) misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree pavimentate:
 - a. è vietato l'uso del diserbante lungo le banchine stradali, lungo le quali dovranno essere utilizzati solo mezzi meccanici;
 - b. è consentito il diserbo chimico unicamente lungo le strade non dotate di ciglio stradale con manto erboso e lungo le strade dotate di marciapiede che si assume a far parte della strada medesima e quindi può essere diserbato chimicamente;
 - c. è consentito il diserbo chimico con le limitazioni di cui all'art. A.5.5 del Piano Azione Nazionale;
 - d. si devono utilizzare le dosi di impiego minime necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;
 - e. si devono utilizzare attrezzature tali da usare la minima quantità di prodotto necessario per il diserbo e minimizzare la dispersione nell'ambiente, anche in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;
 - f. programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti;
 - g. non si può ricorrere in ogni caso all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta frasi di rischio o indicazioni di pericolo corrispondenti, che contengano sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionico, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

- h. è fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indichino, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata e la data del trattamento. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. La presenza del cartello sul luogo trattato indicherà che non è ancora trascorso il tempo prestabilito per il rientro del prodotto;
- 2) misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:
- a. presso le scuole e aree confinanti (ad esclusione di marciapiedi e sedimi stradali) coi plessi scolastici, i parchi, le piste ciclabili (ad esclusione di quelle ricadenti nel centro abitato che sono assimilate alle strade) e le superfici limitrofe (ad esclusione di marciapiedi e sedimi stradali) alle strutture sanitarie è vietato il diserbo chimico;
 - b. presso le zone in interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio è ammesso il diserbo chimico tramite l'approccio integrato con mezzi meccanici non chimici e una programmazione pluriennale degli interventi;
- 3) è necessario presentare la programmazione 2017 degli interventi di diserbo redatti in ottemperanza agli ordini sopra indicati e secondo un approccio integrato con mezzi non chimici che preveda anche l'individuazione delle zone in cui operare esclusivamente con mezzi meccanici (congiuntamente col taglio meccanico delle banchine stradali) o fisici (es. pirodiserbo) in quanto luoghi frequentati da gruppi vulnerabili;

B) A TUTTI I CITTADINI di attenersi alle seguenti regole:

- a. In presenza del cartello stradale, indicante che non è ancora trascorso il tempo prestabilito per il rientro del prodotto diserbante, è vietato venire in contatto con l'erba trattata;
- b. Si raccomanda in particolare di evitare il contatto con l'erba trattata da parte di bambini e animali domestici al fine di prevenire l'ingestione anche accidentale del prodotto diserbante;
- c. Si raccomanda di tenere i cani al guinzaglio e/o con museruola, per impedire l'ingestione e il contatto con l'erba trattata;
- d. L'assenza del cartello indica che il tempo previsto per il rientro è già trascorso e che pertanto è possibile transitare;
- e. È comunque possibile transitare sulle superfici dove l'erba è assente;

AVVERTE

Che chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa prevista dai vigenti Regolamenti e Leggi;

DISPONE

Che gli uffici competenti sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso di inottemperanza, sono tenuti alla stesura del verbale di inadempienza.

A norma dell'Art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 – n- 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 – n- 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
Dalla Residenza Municipale, lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Massimo Stevenazzi
Documento firmato digitalmente

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

Il Responsabile del Procedimento: Arch Sergio Landoni - Il Responsabile del Servizio: Arch. Adriana Maria Gulizia

Pratica trattata da: Laura Sevesi - tel.02/967.10.270

L:\1 ATTI VERDE\ORDINANZE\ORDINANZA PRODOTTI FITOSANITARI 2018.doc